

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

**PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1, DELLA  
LEGGE 27/01/2012 N. 3**

La signora **Annamaria Vignando** (C.F. VGNNMR64M50D869U), nato a Gallarate (MI) il 10.08.1964 e residente in Vicolo Ticino n. 3 a Besnate (VA - 21010), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Turco (C.F. TRCGNN59M01A226H - [gianni.turco@milano.pecavvocati.it](mailto:gianni.turco@milano.pecavvocati.it)), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni *ex art.* 176 comma II c.p.c. al n. di fax 02/55017671 oppure all'indirizzo di posta PEC: [gianni.turco@milano.pecavvocati.it](mailto:gianni.turco@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Arese, via Monte Grappa n. 9/B, giusta procura in calce all'istanza per la nomina del professionista delegato *ex art.* 15 co. 9 L. 3/2012,

**PREMESSO**

- 1) che la signora Annamaria Vignando non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto soggetto estraneo al campo applicativo della Legge Fallimentare, ed essendo stata, con la precedente impresa individuale, al di sotto dei limiti previsti dalla legge;
- 2) che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, mediante la proposta di un accordo ai creditori;
- 3) che si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze;

---

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

---

4) che lo squilibrio sopra detto trova la propria origine nell'esercizio dell'attività della società Gelateria del Corso di Vignando Annamaria S.a.s. (C.F. e P.I. 02476910126), con sede a Gallarate (VA - 21013) in via Pegoraro n. 2, ed in particolare nella cancellazione della stessa in data 18.01.2013 e nel conseguente periodo di disoccupazione che ha reso insostenibile l'adempimento degli impegni in precedenza assunti, nonostante l'impegno della stessa anche nel reperire un nuovo posto di lavoro che consentisse i pagamenti dovuti;

5) che, pertanto, alla luce del presente sovraindebitamento ed ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012, ha presentato la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che è oggetto di verifica ed attestazione da parte del nominato OCC;

6) che la composizione della massa debitoria complessiva, alla data odierna, è costituita da un Istituto di credito, ovvero Intesa San Paolo, e da Agenzia delle Entrate Riscossione, quest'ultima in forza di cartelle esattoriali personali dell'esponente e, per un minimo importo ma comprensivo di IVA, della società Gelateria del Corso di Annamaria Vignando S.a.s.;

7) che ai fini dell'attuabilità del piano è previsto il pagamento integrale dell'IVA riferita all'esponente (nel rispetto del dettato legislativo di cui all'art. 7 co. 2 della L. 3/2012) e percentuale degli altri crediti, mediante la disponibilità di € 16.000,00, oltre il compenso dell'OCC quantificato in € 4.670,00 (comprensivo di IVA, cassa previdenziale e spese forfettarie) oltre ad una stima prudenziale di costi di procedura di € 1.000,00, per un totale di complessivi € 21.670,00 secondo le modalità meglio descritte ed approfondite nella presente proposta (€ 8.000,00 oltre il compenso dell'OCC e spese di procedura direttamente all'omologa ed € 8.000,00 in n. 40 rate di € 200,00 ciascuna);

8) che, come detto, si prevede il pagamento in prededuzione delle spese relative alla procedura, in quanto oggettivamente funzionali alla risoluzione della situazione debitoria, spese rappresentate essenzialmente dal compenso dell'OCC nominato;

\*\*\*

### **ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

L'intestato Spett.le Tribunale di Busto Arsizio, con provvedimento datato 04/10/2016 ha nominato la dott.ssa Gaia Werthhammer, con studio professionale in Busto Arsizio, via Fratelli d'Italia n. 5, quale Organismo di composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15, co. 9, L. 3/12, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché predisporre la relazione/attestazione contenente:

- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- il giudizio sulla fattibilità della proposta di accordo così come predisposta;

\*\*\*

### **INDICE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO E DI RISTRUTTURAZIONE DEL**

#### **DEBITO ai sensi della L. 3/2012**

##### **1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA**

- 1.1) Le cause dell'inadempimento dell'istante
- 1.2) Dettaglio delle obbligazioni a carico della signora Annamaria Vignando
- 1.3) Ragioni dell'incapacità della signora Annamaria Vignando a far fronte alle obbligazioni assunte e consistenza patrimoniale
- 1.4) Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori e necessità finanziarie

##### **2) CONTENUTO DELLA PROPOSTA**

- 2.1) Ipotesi di base e descrizione della proposta

2.2) Proposta di accordo di composizione della crisi

3) CONCLUSIONI

\*\*\*

### 1) MOTIVI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Al fine di consentire ai creditori interessati dalla presente proposta di esprimere un parere ed un voto informato, vengono esposti di seguito alcuni elementi rilevanti per comprendere i motivi che hanno portato la signora Annamaria Vignando alla formulazione della presente proposta, elementi che consentono inoltre di meglio visualizzare la situazione attuale e le esigenze ad essa connesse.

#### 1.1) Le cause dell'inadempimento dell'istante

La signora Annamaria Vignando era socia accomandataria della società Gelateria del Corso S.a.s. di Annamaria Vignando (C.F. e P.I. 02476910126), con sede in Gallarate (VA – 21013), via Pegoraro n. 2, costituita in data 03.12.1998, iscritta al Registro delle imprese in data 13.01.1999 e cancellata in data 18.01.2013.

La sopra detta società esercitava l'attività di gelateria, presentando quale oggetto sociale "*attività di produzione artigianale di gelati, di granite, di yogurt e prodotti similari, la produzione di semilavorati e basi per la fabbricazione del gelato, la produzione artigianale di prodotti ed articoli di pasticceria*".

Tuttavia, nonostante l'impegno e la dedizione dell'esponente, l'attività non generava i profitti sperati all'inizio, profitti tra l'altro necessari per regolarmente adempiere agli impegni con i fornitori.

Tale situazione ha comportato, nella consapevolezza della sopravvenuta insostenibilità dell'attività, la cessazione della stessa e la cancellazione dal Registro delle Imprese.

Con grande senso di responsabilità, alla ricerca di un proprio futuro personale, la signora Vignando si attivava per reperire un nuovo posto di lavoro che le consentisse

---

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 – ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 – Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

---

la sopravvivenza, e proprio con tale intento veniva assunta, in data 01.03.2008, presso la società DCT Polos S.r.l., fino alla data del 04.05.2015. Nel mentre, una volta riacquisito un minimo di stabilità, venivano attivate le pratiche la cancellazione della società da Registro delle Imprese, cancellazione che avveniva come detto in data 18.01.2013.

In seguito, in considerazione della generale difficile situazione economica e lavorativa, l'esponente ha dovuto affrontare, nonostante l'oggettivo impegno nella ricerca di lavoro, un periodo di disoccupazione che ha reso evidente l'incapacità nell'adempiere alle obbligazioni in precedenza assunte.

La signora Vignando ha percepito, stante il periodo di disoccupazione, l'indennità di disoccupazione dal 12.05.2015 a fine 2015.

La signora Vignando, dopo tale periodo di ricerca di lavoro, è stata assunta ad agosto 2016, presso la Golf House S.p.A. (P.I. 09145990157), con contratto a tempo determinato in sostituzione di altra lavoratrice assente per maternità fino al 31.01.2017, con retribuzione mensile di circa € 1.200,00 e con qualifica di impiegata addetta a punto vendita. Al 31.01.2017 la scadenza del contratto di lavoro è stata prorogata al 28.02.2017, ed in seguito 31.10.2017.

Attualmente l'esponente è assunta presso la F.A.G.S.A. SA Centro Lugano Sud 6916 Grancia, come addetta vendita a tempo parziale nei negozi Italy Dress in Svizzera e con retribuzione netta mensile di Fr. 1.576,00, corrispondente ad € 1.381,00 circa per un numero di 13 mensilità.

**1.2) dettaglio delle obbligazioni a carico della signora Annamaria Vignando**

Vengono di seguito indicati i dati relativi alla posizione debitoria della signora Annamaria Vignando, dati sui quali è stata costruita la seguente proposta, estrapolandoli dai rapporti intercorrenti con i creditori, ed in particolare dagli estratti di ruolo e dalla intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

Tutta la documentazione è stata resa disponibile all'Organismo di Composizione della Crisi nominato dal Tribunale competente.

La composizione debitoria viene illustrata nelle seguenti tabelle:

- Tabella A) relativa al quadro debitorio riferibile alla signora Annamaria Vignando e rientrante nella presente proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- Tabella B) relativa alle singole voci di debito nei confronti dell'Erario, distinte in ragione del tributo e del soggetto creditore.

**Tabella A)**

<i>Soggetto creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura/Privilegio</i>	<i>Motivazione</i>
Agenzia delle Entrate - Riscossione VIGNANDO	€ 66.016,00	Contributi Irpef e addizionali, canoni televisivi, diritti camerari, sanzioni, interessi, aggi e somme aggiuntive	Imposte e sanzioni riferite alla <u>signora Vignando</u>
Agenzia delle Entrate - Riscossione GELATERIA DEL CORSO	€ 21.499,00	Per IVA e tassa rifiuti oltre interessi, sanzioni e compensi	Imposte e sanzioni riferite alla società <u>Gelateria del Corso di Vignando S.a.s.</u>
Intesa San Paolo S.p.A.	€ 20.936,52 (al 28.02.2018)	Prestito personale concesso in data 25.03.2014.	Come da comunicazione periodica della Banca
	<b>Totale € 108.451,52</b>		

Al fine di meglio specificare quanto indicato nella Tabella A) con la tabella che segue, Tabella B), viene distinto il debito nei confronti dell'Erario dando evidenza ad ogni singola voce, distinte in ragione del tributo e del soggetto di cui Agenzia delle Entrate - Riscossione cura la riscossione.

**Tabella B)**

<i>Soggetto creditore</i>	<i>Importo del debito</i>
<b><i>Cartelle personali intestate alla signora Vignando</i></b>	
IRPEF	34.282,00
Interessi e sanzioni IRPEF	13.237,00
Add.li all'IRPEF	1.563,00

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

Interessi e sanzioni Add. Reg.	601,00
Diritti Camera di Commercio	734,00
Canoni radio televisivi	1.017,00
Aggi e compensi Agenzia Riscossione	14.582,00
<i>Totale</i>	<b>66.016,00</b>
<b>Cartelle riferite alla società Gelateria del Corso di Annamaria Vignando S.a.s</b>	
IVA quota capitale	€ 8.069,00
Sanzioni e interessi IVA	€ 5.317,00
IRAP capitale	€ 668,00
IRAP sanzioni e interessi	€ 383,00
Tassa rifiuti comune di Arona	€ 494,00
Aggi e compensi Agenzia Riscossione	€ 6.568,00
<i>Totale</i>	<b>€ 21.499,00</b>

Appare evidente dall'analisi delle esposte tabelle che la parte preponderante del carico debitorio è rappresentato dal debito nei confronti dell'Erario, ed in particolare dell'Agenzia delle Entrate per imposte non versate e relative al periodo in cui era attiva la società Gelateria del Corso di Annamaria Vignando S.a.s..

Nella Tabella A), oltre al debito nei confronti dell'Erario, è presente anche un debito verso la Intesa San Paolo S.p.A. per un prestito personale erogato nel mese di marzo - aprile 2014 per l'importo originario di € 21.454,54.

Detto prestito è stato contratto in parte per consentire il pagamento di pregressi debiti della società e per esigenze di sopravvivenza, ed alla data 08.03.2018 residua l'importo di € 20.936,82. Come risultante dall'estratto conto della ricorrente in data 25.03.2014 è stato erogato l'importo di € 19.769,46, con destinazione, in data 26.03.2014, di € 15.788,10 al saldo di un precedente finanziamento e le restanti minime somme sono state utilizzate per esigenze di sopravvivenza.

La derivazione del complessivo quadro debitorio (Tabella A e Tabella B) permette di affermare l'assoluta ed oggettiva mancanza di responsabilità dell'esponente, la quale non ha determinato in modo irragionevole il sovraindebitamento oggetto della

presente procedura, essendo, come detto, per l'entità maggiore debiti relativi al periodo in cui era esercitata l'attività sociale, attività che purtroppo non si è rivelata redditizia nonostante l'impegno profuso, anche nel cercare di saldare i debiti pregressi presenti in capo alla società.

In ultimo deve rilevarsi che, in considerazione della ragione e del momento in cui sono sorte le obbligazioni e della giurisprudenza espressasi sul punto, l'esponente deve essere trattata alla stregua dell'imprenditore e pertanto dovrà essere presentata una proposta di accordo soggetta al voto favorevole del 60% dei crediti secondo richiesto dalla Legge.

**1.3) ragioni dell'incapacità della signora Annamaria Vignando a far fronte alle obbligazioni assunte e consistenza patrimoniale**

In considerazione dell'ammontare delle voci debitorie, emerge l'impossibilità per la signora Vignando di far fronte alle obbligazioni assunte in ragione del proprio patrimonio personale e della precarietà lavorativa.

La signora Vignando convive con la figlia, signora Jessica Cascio (C.F. CSCJSC86S68L319X) nata a Tradate, in data 28.11.1986 da una precedente unione matrimoniale, in un immobile di proprietà della madre dell'esponente signora Dalla Libera Maria Rosa sito in Besnate, vicolo Ticino n. 3..

Si precisa che la signora Vignando non percepisce alcun assegno di mantenimento a seguito della cessazione del matrimonio essendo la figlia maggiorenne ed autosufficiente.

La propria sopravvivenza dipende esclusivamente dal proprio reddito da lavoro dipendente come addetta vendita, dovendo comunque sostenere le spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro, oltre ad un aiuto proviene dalla figlia la quale, assunta a tempo indeterminato come visual merchandiser presso H&M, percepisce uno



**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

stipendio mensili di 3.511,55 franchi svizzeri (con salario annuale di 35.248,00 franchi svizzeri).

- Aspetto reddituale dell'esponente**Tabella C)**

<b>Anno di riferimento (periodo d'imposta)</b>	<b>Reddito imponibile</b>	<b>Datore di Lavoro</b>
<b>2016 per 2015</b>		
Anno d'imposta 2015 (certificazione unica 2016)	€ 9.091,82 (fino al 04.05.2015)	DCT Polos S.r.l.
Anno d'imposta 2015 (certificazione unica 2016)	€ 7.658,50 (dal 12.05.2015)	INPS per indennità di disoccupazione.
<b>2017 per 2016</b>		
Anno d'imposta 2016 (certificazione unica 2017)	€ 113,16 (dal 24.02.2016 al 29.02.2016)	Chervò S.p.A.
Anno d'imposta 2016 (certificazione unica 2017)	€ 4.909,64 (fino al 04.05.2015)	DCT Polos S.r.l.
Anno d'imposta 2016 (certificazione unica 2017)	€ 6.832,98 (dal 28.08.2016)	Golg House S.p.A.
Anno d'imposta 2016 (certificazione unica 2017)	€ 8.771,49 (dal 01.03.2016 al 12.08.2016)	Villa Olona S.p.A.
<b>2018 per 2017</b>		
Anno d'imposta 2017 (certificazione unica 2018)	€ 113,16 (dal 13.02.2017 al 28.02.2017)	Dibar S.r.l.
Anno d'imposta 2017 (certificazione unica 2018)	€ 15.716,21 (fino al 31.10.2017)	Golg House S.p.A.

---

---

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

---

---

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la società DCT Polos S.r.l., l'esponente ha attraversato un periodo di disoccupazione, nonostante le plurime e costanti ricerche effettuate.

Dal 22.07.2016 risulta assunta, con contratto a tempo determinato fino al 31.01.2017, in sostituzione di una lavoratrice assente per maternità, presso la Golf House S.p.A. (P.I. 09145990157) avente sede a Milano, Via Gallarate n. 221 (MI - 20151) con inquadramento di 5° livello CCNL impianti sportivi e palestre, con mansioni di impiegato addetto punto vendita. La retribuzione mensile media ammonta ad € 1.200,00 circa. Detto contratto è stato rinnovato, come detto ad ottobre del 2017.

Come segnalato, attualmente l'esponente è assunta presso la F.A.G.S.A. SA Centro Lugano Sud 6916 Grancia, come addetta vendita ai negozi Italy Dress in Svizzera e con retribuzione netta mensile di circa Fr. 1.576,00 (pari ad € 1.381,00 netti).

La signora Vignando non risulta proprietaria di alcun autoveicolo, e l'autovettura utilizzata per gli spostamenti lavorativi è di proprietà della madre signora Dalla Libera.

L'esponente è intestataria di un conto corrente, acceso presso Intesta San Paolo S.p.A., C/C n. 1000/2114, con un saldo al 19.10.2018 di € 22,25.

Per completezza si rende noto che il padre dell'esponente, signor Giovanni Vignando è deceduto in data 18 luglio 2015 senza lasciare alcuna disposizione testamentaria, pertanto eredi legittimi del *de cuius* chiamati all'eredità risultano la moglie Dalla Libera Maria Rosa ed i figli Adriano Vignando ed Annamaria Vignando. L'eredità risulta costituita semplicemente dall'immobile in cui la signora Dalla Libera, moglie del *de cuius* e madre dell'esponente, viveva con il marito. Tuttavia la signora Annamaria Vignando, ed anche il fratello Adriano Vignando, hanno rinunciato, in data 25.03.2016, alla propria parte di eredità così da consentire

---

---

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

---

---

alla madre di acquisire la proprietà dell'immobile in cui vive. Per completezza è opportuno evidenziare che l'immobile in questione era l'immobile in cui vivevano da anni i genitori della signora Vignando, e l'intento dei figli, si ribadisce di entrambi i figli, era quello di consentire alla madre in vita di continuare a vivere nell'immobile in qualità di piena proprietaria. L'immobile si presenta nello stato di vetustà proprio del suo anno di costruzione e necessità di importanti interventi di ristrutturazione e per il quale comunque l'esiguo valore sarebbe da dividere con il fratello dell'esponente.

Si evidenzia che la signora Vignando non ha mai subito protesti, come da visura aggiornata, né risulta sottoposta ad esecuzioni individuali, avendo la stessa sempre tenuto una condotta corretta ed esemplare, caratterizzata dall'adempimento tempestivo di tutte le obbligazioni personali di volta in volta assunte.

**1.4) indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori e necessità finanziarie**

Non risultano atti del debitore oggetto di impugnazione da parte dei creditori, come accertato anche dall'OCC nominato, né la presenza di iniziative lesive degli stessi.

Le spese che presumibilmente la signora Vignando sarà chiamata a sostenere nell'ambito dell'ordinaria gestione familiare possono essere di seguito riepilogate: € 400,00 per spese alimentari, € 200,00 per spese per utenze, € 100,00 per spese per abbonamento telefonico e internet casa, € 200,00 per viaggio casa-lavoro (pedaggio autostradale), € 200,00 per viaggio casa-lavoro (carburante), € 200,00 per spese sanitarie, effetti personali ed impreviste, per un totale di circa € 1.300,00 comprensivo anche di eventuali spese impreviste.

Lo stipendio della ricorrente, percepito per n. 13 mensilità (€ 17.900,00 netti annui e quindi circa € 1.500,00 al mese), è sufficiente per il sostenimento delle spese personali e per le esigenze di vita e consente la destinazione dell'importo di € 200,00

alla procedura, per un totale annuo di € 2.400,00 a favore del pagamento dei creditori.

\*\*\*

## 2) CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Effettuata la necessaria e doverosa precedente esposizione, anche per contestualizzare la posizione debitoria in essere, deve procedersi illustrandosi le modalità di risoluzione e composizione della crisi di sovraindebitamento.

### 2.1) Ipotesi di base e descrizione della proposta

La presente proposta di accordo di composizione della crisi in considerazione delle effettive possibilità dell'esponente precedentemente descritte, prevede il pagamento integrale del debito IVA, in considerazione del dettato normativo ai sensi della L.3/2012, e lo stralcio degli altri debiti nei confronti dell'Erario e di Intesa San Paolo S.p.a., **riconoscendo la disponibilità a tal proposito di complessivi € 21.670,00 di cui € 16.000,00 in favore dei creditori ed € 5.669,19 quale compenso dell'OCC comprensivo di IVA per € 4.669,19 ed € 1.000,00 per spese di procedura.**

**Detti importi vengono così ripartiti: € 8.000,00 in favore dei creditori direttamente all'omologa tramite l'apporto di terzi, € 5.669,19 quale compenso dell'OCC e spese di procedura direttamente all'omologa tramite l'apporto di terzi ed i restanti € 8.000,00 in numero di 40 rate tramite messa a disposizione di una parte dello stipendio della ricorrente da mese successivo all'omologa**

Si evidenzia che gli importi offerti all'omologa, sia disponibilità per i creditori che il compenso dovuto all'OCC, derivano dalla madre dell'esponente, signora Dalla Libera Maria Rosa (C.F. DLLMRS38B86L952T) nata il 21.02.1938 a Villaga (VI) e residente a Besnate in via Vicolo Ticino n. 3, e dalla figlia, signora Jessica Cascio (C.F. CSCJSC86S68L319X) nata il 28.11.1986 a Tradate e residente a Besnate in Vicolo Ticino n. 3, entrambe sottoscrittrici la presente proposta di accordo come

previsto dall'art. 8 co. 2 della L. 3/2012. Tali soggetti presentano la solidità necessaria per assicurare il pagamento degli importi di cui alla proposta, infatti la signora Dalla Libera presenta un reddito da pensione di € 17.680,00 e la signora Cascio di 35.000 franchi svizzeri. L'apporto di tali terzi risulta oltremodo garantito da un assegno circolare consegnato all'OCC per quanto concerne le spese di procedura pari ad € 5.670,00 e da altro assegno circolare di importo € 8.000,00 sempre consegnato all'OCC per quanto concerne l'importo offerto a creditori direttamente all'omologa essenzialmente per l'IVA al privilegio.

## **2.2) proposta di accordo di composizione della crisi**

Si procede, ora, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio già descritto al punto 1.2 del presente elaborato, con indicazione degli importi da proporre ai singoli creditori.

In forza di quanto detto si prevede il versamento integrale ed in prededuzione del compenso dell'OCC ed un soddisfacimento interale del credito dell'Agenzia delle Entrate per IVA.

### **In prededuzione**

Tale categoria comprende esclusivamente i crediti in prededuzione, ovvero il compenso dovuto all'OCC nominato dal Tribunale, quantificato in **€ 4.670,00** comprensivo di IVA, cassa previdenziale e spese forfettarie, oltre ad una stima prudenziale delle spese di procedura di **€ 1.000,00**, il tutto corrisposto integralmente all'omologa della proposta.

### **Creditori di cui all'art. 7 della L. 3/2012 - IVA**

Tale categoria contempla il soddisfacimento integrale del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate per IVA, così come espressamente previsto dalla L. 3/2012. Tuttavia è comunque il caso di evidenziare che la Corte di Giustizia

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

dell'Unione Europea, in una recente pronuncia<sup>1</sup> ha riconosciuto la possibilità di un pagamento parziale dell'IVA in ipotesi di concordato preventivo, principio questo che potrebbe essere esteso, stante la comunanza della *ratio* interpretativa, anche ad ipotesi di sovraindebitamento<sup>2</sup>.

Con il recente Disegno di Legge di bilancio 2017 approvato dalla Camera l'orientamento della Corte di Giustizia UE è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico, prevedendo la possibilità di un pagamento parziale del debito IVA e delle ritenute, estendendo l'alveo applicativo dell'istituto della transazione fiscale.

Parte della giurisprudenza di merito ha accolto la tesi relativa alla possibilità di offrire un pagamento parziale anche del debito IVA, ritenendo proposte di tale tenore del tutto ammissibili. Tuttavia, nonostante la descritta corrente interpretativa, nella presente proposta si intende offrire il pagamento integrale della parte capitale del debito IVA.

Si precisa che l'importo versato entro 30 giorni dall'omologa della proposta verrà destinato integralmente al soddisfacimento del presente credito dell'Erario per IVA.

<i>creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
Agenzia delle Entrate	€ 8.069,00	Per IVA al netto degli interessi, sanzioni e compensi	100%	€ 8.069,00

<sup>1</sup> Corte di Giustizia UE 07 aprile 2016 – causa C-546/14 – Pres. Ilesic – Est. Jarasiunas, secondo la quale “*le disposizioni europee non sono di ostacolo ad una normativa nazionale interpretata nel senso che un imprenditore in stato d'insolvenza possa presentare ad un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito per l'imposta sul valore aggiunto attestato, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento*”.

<sup>2</sup> I Giudici europei ritengono possibile un pagamento parziale del debito IVA in un'ipotesi di concordato preventivo, e ciò sulla scorta del fatto che nel concordato vi è una proposta soggetta al voto dei creditori. Orbene la proposta sottoposta a voto dei creditori è anche lo snodo fondamentale della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, da cui potrebbe derivare l'estensione del recentissimo orientamento giurisprudenziale europeo.

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

			<b>Totale offerto</b>	<b><u>€ 8.069,00</u></b>
--	--	--	-----------------------	--------------------------

**Creditori privilegiati**

In tale categoria rientrano il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate per sanzioni e interessi IVA, IRPEF ed addizionali, ai sensi dell'art. 2752 co. 1 c.c. ed IRAP.

<i>creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura e privilegio</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 5.317,00	Interessi e sanzioni IVA	6%	€ 319,02
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 668,00	IRAP capitale	6%	€ 40,08
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 383,00	IRAP interessi e sanzioni	6%	€ 22,98
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 35.845,00	IRPEF e Addizionali signora Annamaria Vignando	6%	€ 2.150,70
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 13.838,00	Interessi e sanzioni IRPEF e Addizionali	6%	€ 830,28
			<b>Totale offerto</b>	<b><u>€ 3.363,06</u></b>

**Creditori chirografari**

In tale categoria rientrano i crediti chirografari, ovvero nel caso specifico quello residuo portato dall'Agenzia delle Entrate e quello di Intesa San Paolo S.p.A., oltre alla parte di credito privilegiato degradato al chirografo.

<i>creditore</i>	<i>Importo del debito</i>	<i>Natura e privilegio</i>	<i>Percentuale e modalità di pagamento</i>	<i>Importo proposto</i>
------------------	---------------------------	----------------------------	--	-------------------------

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

Intesa San Paolo S.p.A.	€ 20.937,00	Prestito personale concesso in data 25.03.2014	4,71%	€ 986,00
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 1.017,00	Canoni radio-televisivi signora Vignando	4,71%	€ 48,00
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 734,00	Diritti di Camera di Commercio	4,71%	€ 35,00
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 494,00	Tassa rifiuti	4,71%	€ 23,00
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 21.150,00	Diritti di notifica	4,71%	€ 995,00
Erario (Agenzia delle Entrate)	€ 52.687,94	Imposte privilegiate degradate al chirografo	4,71% per ciascun tributo	€ 2.481,00
			<b>Totale offerto</b>	<b>€ 4.568,00</b>

In aggiunta agli importi di cui alla sopra riportata tabella, con la proposta formulata si intende, in considerazione della situazione complessiva, proporre lo stralcio integrale degli interessi maturati e maturandi dal deposito della proposta sino alla data dell'omologa del Tribunale.

Inoltre si chiede all'Agente delle Entrate Riscossione di trasmettere una certificazione del debito così da poter integrare la proposta con i valori eventualmente differenti in loro possesso, il tutto prima dell'espressione del voto.

Mediante la presente proposta, come evidente dalle tabelle che illustrano la disponibilità della signora Vignando, si propone, oltre alla collocazione in prededuzione delle spese del nominato OCC, il versamento integrale dell'IVA, così come previsto dal dettato legislativo, ed il pagamento in percentuale degli altri creditori, mediante la disponibilità di complessivi € 16.000,00, oltre al compenso dell'OCC. Questo permette il soddisfacimento integrale del debito per capitale IVA, nonché in percentuale di tutti i creditori presenti.



La proposta formulata appare confacente alle effettive possibilità dell'esponente, in particolare in considerazione del reddito da lavoratore dipendente percepito in forza di contratto di lavoro e delle spese che la stessa deve mensilmente sostenere per il proprio sostentamento.

Inoltre le percentuali proposte del 6% e del 4,71% risultano rispettose della prassi dell'intestato Tribunale adito e confacenti con la finalità propria dell'istituto giuridico e della disciplina de concordato preventivo.

Tuttavia deve valutarsi la stessa in relazione all'alternativa liquidatoria.

Infatti la signora Vignando **non è proprietaria** di alcun bene immobile, è pertanto i creditori **non hanno possibilità di trovare soddisfacimento da un'eventuale esecuzione immobiliare.**

Non solo.

Da notare inoltre che la parte principale e maggiore dell'importo che viene messo a disposizione nella proposta sarà oggetto di pagamento direttamente all'omologa con l'intervento della madre e della figlia dell'esponente sottoscriventi, mentre il residuo con un pagamento rateale di durata breve e del tutto sostenibile. Un qualsiasi altro scenario non consentirebbe un esito del medesimo tenore anche per quanto riguarda le tempistiche<sup>3</sup>.

Elemento importante che rileva in proposito e che, ad avviso di chi scrive, deve guidare la valutazione dell'Agenzia delle Entrate (ed anche l'Istituto di Credito) è il

---

<sup>3</sup> In proposito giova richiamare quanto affermato in un caso analogo dal Tribunale di Bergamo – Giudice delegato Dott. Mauro Vitiello – il quale ha omologato una proposta di accordo con previsione di soddisfacimento dei creditori nella percentuale del 2,5 % valutando positivamente la provenienza delle risorse necessarie al pagamento da soggetti terzi sottoscriventi la proposta e **la disponibilità della stessa all'omologa. In ragione della disponibilità immediata infatti non vi è il rischio di un mancato pagamento dei creditori, anche in forza dell'impegno assunto con la sottoscrizione della proposta. Il Tribunale di Bergamo pertanto afferma che "ciò consente di ritenere ammissibile una proposta di soddisfacimento fatta sulla base di percentuali pericolosamente vicine allo zero"** (vedasi Trib. di Bergamo decreto di omologa di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento del 31.03.2015)

---

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

---

particolare favore che il Legislatore nutre nei confronti di soluzioni di saldo e stralcio del debito erariale (con annullamento di ruoli inferiori ad € 1.000,00) al fine di aiutare i soggetti in difficoltà, e nel caso specifico si troviamo di fronte ad un soggetto, la signora Vignando, che mette a disposizione importanti risorse, anche con l'aiuto di familiari, chiedendo semplicemente di essere aiutata a ripartire.

In ogni caso, come detto, alla luce della qualità ricoperta dall'esponente e della natura della massa debitoria, la proposta della stessa è espressamente subordinata e condizionata, ai sensi dell'art. 11 co. 2 L. 3/2012, all'approvazione da parte di una percentuale corrispondente almeno al 60% dei crediti e quindi alla successiva omologa.

### **3) CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto sopra detto, esposto e sostenuto, la signora Annamaria Vignando, come sopra rappresentata e difesa

#### **CHIEDE**

All.mo Tribunale adito

- di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7 della L. 3/2012 nei confronti della signora Annamaria Vignando;
- di fissare con decreto l'udienza di cui all'art. 10 della L. 3/2012 con i relativi e conseguenti provvedimenti, anche in tema di sospensione ed inibizione delle procedure esecutive, nonché i termini per le comunicazioni.

**Si allegano:**

**A)** attestazione dell'OCC sulla fattibilità del piano;

**B) documentazione richiesta dalla L. 3/2012:**

- 1) elenco dei creditori;
- 2) elenco dei beni e degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni;

Avv. Gianni Turco

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

- 3) dichiarazioni dei redditi (certificazioni uniche degli ultimi 3 anni);
- 4) elenco delle spese mensili necessarie;
- 5) autocertificazione di stato di famiglia.

C) ulteriore documentazione a corredo della proposta:

- 6) visura della società Gelateria del Corso S.a.s.;
- 7) visure di tutte le società a cui la signora Vignando ha preso parte;
- 8) visura assenza protesti;
- 9) estratti conto di Annamaria Vignando;
- 10) Contratto di lavoro presso la Golf House S.p.A. e Busta paga;
- 11) Contratto di lavoro presso FAGSA SA e relative buste paga;
- 12) Contratto di prestito personale presso Intesa San Paolo S.p.A. e relativo piano di ammortamento e riepilogo periodico;
- 13) Lista della cartelle Equitalia ed estratti di ruolo intestate alla signora Annamaria Vignando;
- 14) Intimazione di pagamento con debito aggiornato a giugno 2018 con relativo conteggio delle imposte;
- 15) Cartella notificata alla Gelateria del Corso S.a.s.;
- 16) copia atto di rinuncia all'eredità;
- 17) dichiarazione delle signore Della Libera e Cascio di disponibilità delle somme oggetto della proposta di accordo; *copia assegni disponibili come*
- 18) CUD Svizzero di signora Cascio e ultima busta paga presso H&M e modello 730 della signora Dalla Libera.

Arese - Busto Arsizio, li 24 aprile 2019

Avv. Gianni Turco

Annamaria Vignando

*Annamaria Vignando*

Jessica Cascio

Dalla Libera Maria Rosa

*Dalla Libera Maria Rosa*

*Jessica Cascio*

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

**DICHIARAZIONE DI CORRETTEZZA DEI DEBITI INDICATI NEL PIANO**

La signora **Annamaria Vignando** (C.F. VGNNMR64M50D869U), nato a Gallarate (MI) il 10.08.1964 e residente in Vicolo Ticino n. 3 a Besnate (VA - 21010)


**dichiara**

consapevole della rilevanza confessoria di quanto indicato, che i debiti presenti a proprio carico, ed attualmente conosciuti stante le verifiche effettuate, sono esclusivamente quelli indicati nel presente ricorso, così come accertato dall'OCC nominato dal Tribunale di

Busto  
Lecco

Arese - Busto Arsizio, 24.04.2019

Annamaria Vignando



**DICHIARAZIONE DI ASSENZA ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI**


La signora **Annamaria Vignando** (C.F. VGNNMR64M50D869U), nato a Gallarate (MI) il 10.08.1964 e residente in Vicolo Ticino n. 3 a Besnate (VA - 21010)

**dichiara**

che non sono presenti atti impugnati dai creditori.

Arese - Busto Arsizio, 24.04.2019

Annamaria Vignando



**DICHIARAZIONE SULLE SPESE MENSILI**

La signora **Annamaria Vignando** (C.F. VGNNMR64M50D869U), nato a Gallarate (MI) il 10.08.1964 e residente in Vicolo Ticino n. 3 a Besnate (VA - 21010)

**dichiara**

che le spese mensili ammontano ad € 1.300,00 circa così suddivisa: circa € 400,00 per spese alimentari, € 200,00 per utenze, circa € 100,00 al mese per abbonamento telefonico

**Avv. Gianni Turco**

Via Monte Grappa n. 9/B

20020 - ARESE (MI)

Tel. 02/55017687 - Fax 02/55017671

studio@studiolegaleturco.eu

e internet, circa € 200,00 al mese per autostrada, € 200,00 per carburante, ed € 200,00 per  
spese ulteriori ed impreviste.

Arese - Busto Arsizio, 24.04.2019

Annamaria Vignando

